



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 25

ORDINANZA

n. 9 del 02-04-2020

Oggetto: Provvedimenti contingibili ed urgenti atti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in materia di attività commerciali. Proroga ordinanza sindacale n.5/2020

L'anno duemilaventi addì due del mese di aprile,

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

VISTE le disposizioni di cui ai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA la propria ordinanza n.5/2020 con cui, al fine di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure idonee a garantire condizioni di sicurezza, è stata ordinata la sospensione del mercato ambulante settimanale del giovedì fino alla data del 3 aprile 2020;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 1 aprile 2020 che testualmente recita: "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020"

RIBADITO quanto previsto nella propria ordinanza n. 5/2020 ovvero che il mercato settimanale del Comune di Monteprandone, che si svolge nella giornata di giovedì, per la sua attuale conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ed alla lettera o) dell'art. 1 del DPCM 08 marzo 2020, ovvero in particolare non consente di poter assicurare "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori";

RITENUTO, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 01.04.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, di dover confermare le ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, e, pertanto, di prorogare sino alla data del 13.04.2020 la sospensione del mercato ambulante settimanale del Comune di Monteprandone del giovedì;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze

contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, la proroga della propria ordinanza sindacale n. 5 e, pertanto, la sospensione del mercato ambulante settimanale del giovedì e del mercato dei fiori di Monteprandone fino alla data del 13/04/2020,

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.monteprandone.gov.it
- di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;
 - Servizio Polizia Locale del Comune di Monteprandone;
 - Comando Stazione Carabinieri di Monteprandone;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 02-04-2020 al 17-04-2020.

Li 02-04-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Immacolata Casulli